



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 16.06.2022 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, così come modificato dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l. n. 77/2020 (Modifica *all'articolo 83 del decreto-legge* 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale) e succ. modifiche, ha pronunciato, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 780/2018

TRA

ARCELLA Anna, rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Michele Verile e Rosa Suppa unitamente ai quali elett. dom. in Caserta alla via Zoli n. 22

RICORRENTE

E

I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. L. Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2018 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Caserta, esponeva di aver ricevuto, in data 5 gennaio 2018, la notifica dell'avviso di addebito n. 32820170005227749000 con il quale l'istituto previdenziale richiedeva il pagamento della somma di euro 3825,89 per i contributi asseritamente dovuti alla Gestione Separata per il periodo 01/2010 – 12/2010.

eccepiva la non debenza della contribuzione richiesta, la prescrizione del credito e la erronea quantificazione delle sanzioni, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione con la conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato. Vinte le spese.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Inps che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.



Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, alla odierna udienza, che si svolgeva secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d. l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, succ. mod., previa lettura delle "note di trattazione scritta" tempestivamente depositate, il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

Preliminarmente va affermata l'ammissibilità dell'opposizione in quanto il ricorso risulta depositato nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in ossequio al disposto normativo di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99.

Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso in quanto infondata.

In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, questione in relazione alla quale sono state avanzate tesi contrastanti nell'ambito della giurisprudenza di merito e che, senz'altro, assume rilievo dirimente ai fini che ci occupano, questo giudice ritiene doversi stabilire la decorrenza della prescrizione nel termine di pagamento del saldo Irpef e non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa; ciò, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 27950 del 31.10.2018, di cui si riportano i punti salienti della motivazione: " ... 3.1 Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti; mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le scadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata «tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31



ottobre» dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta. 3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054)...*omissis*... 3.5 La fondatezza dei primi due motivi sollecita evidentemente il ragionamento, cui non a caso si estendono le difese dello stesso ricorrente, in ordine alla rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) e ciò non tanto sotto il già menzionato profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, su cui appunto si soffermano le argomentazioni del Bruzzone, della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 n. 8 c.c.). Sul punto, le difese in ordine all'assenza di allegazione nei gradi di merito, da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento non hanno pregio, dovendosi condividere l'orientamento per cui «l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c. c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (Cass. 30 settembre 2016, n. 19567)...*la questione qui in esame resta assorbita e come tale rimessa alle valutazioni del giudice cui, nei termini di seguito specificati, viene rinviata la causa*”.

Ebbene, non sussiste dubbio circa il fatto che l'unico momento di insorgenza del debito contributivo sia rappresentato dalla produzione del reddito e che l'esigibilità del corrispondente credito da parte dell'INPS e, di conseguenza, la decorrenza del termine di prescrizione, sia subordinata alla maturazione del termine di pagamento, normativamente predeterminato; ciò, senza che, nel caso de quo, alla presentazione della dichiarazione dei redditi possa assegnarsi efficacia interruttiva, siccome priva del contenuto di atto di ricognizione del debito contributivo.

In relazione al caso di specie, va rilevato che per i contributi relativi all'anno 2010 il termine di pagamento del saldo era il 06.07.2011.

Infatti, relativamente all'anno 2010, il termine è quello del 06.07.2011 in base alle disposizioni del Dpcm del 12.05.2011 che ha previsto una proroga generalizzata in quanto diretta a tutte le persone fisiche, ivi compreso il ricorrente.

Ne consegue che l'avviso di iscrizione ritualmente notificato al ricorrente dall'Istituto in data 04.07.2016 ha interrotto il termine di prescrizione che, dunque, non può ritenersi decorso.



Venendo al merito, il ricorso è solo in parte fondato e, pertanto, va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Sulla questione relativa all'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS, devono richiamarsi, in quanto pienamente condivisibili, le argomentazioni espresse dalla Suprema Corte nella sentenza n. 32167 del 12.12.2018 (ribadite con riferimento alle ulteriori categorie professionali dei dottori commercialisti e degli ingegneri ed architetti).

In tale arresto, la Corte di Legittimità, dopo aver richiamato i precedenti in materia ed, in particolare, i principi affermati dalle SS.UU. nella sentenza n. 3240/2010, ha precisato: “ ...16. In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. 17. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Per tale ragione non è corretto adottare, nella ricerca della soluzione della questione, una logica limitata ad un mero riparto di competenze tra Gestione separata e cassa professionale con la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione, per effetto dell'attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati. 18. Va, infatti, rimarcato che il principio di autonomia riconosciuto alle Casse professionali dal d.lgs. 509 del 1994 realizza, nel rispetto della natura pluralista dell'intero sistema previdenziale, il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell'assicurazione obbligatoria, all'interno dello spazio assegnato loro dalla legge (art. 3, comma 12, I. n. 335 del 1995), senza il concorso finanziario da parte dello Stato... omissis... 30. Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26 , I. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. 31. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS.”



Più di recente, la Corte ha confermato i principi di cui sopra, affermando che “*sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l’Inps per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio*” (cfr. Cass. n. 519/2019; Cass. n. 3799/2019); *l’obbligo di cui all’ art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 di iscrizione alla Gestione Separata è, infatti, rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’ esercizio abituale (anche se non esclusivo) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione; tale obbligo viene meno «solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento»* (Cass. nr. 3799 cit.); “*gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitudine, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente la introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale*” (così Cass. n. 317/2020).

Dalle pronunce che precedono emerge, dunque, che il principio ordinamentale su cui trova legittimazione l’iscrizione alla gestione separata INPS è la necessità di offrire copertura previdenziale al lavoratore allorquando, questi, nei confronti della Cassa di appartenenza, sia obbligato a versare il solo contributivo integrativo, e quindi supplisce alla mancanza di copertura previdenziale offerta dalla cassa di appartenenza.

In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l’obbligo (ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell’art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326/2003, a mente del quale “...A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000.....”) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco; ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione, laddove tale obbligo



viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.

Conseguentemente, in riferimento ai redditi da lavoro autonomo, dal primo gennaio del 2004, risultano assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata, non solo i percettori di redditi derivanti dall'esercizio, per professione abituale, di attività di lavoro autonomo, come per il periodo precedente, ma anche i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo superiori al suddetto limite di 5.000 euro.

In ordine a tale ultimo aspetto, intervenendo su fattispecie, sottratta *ratione temporis* alla disciplina introdotta dai commi 8 e 9 dell'art. 21 L. n. 247/2012, relativa alla sussistenza o meno dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte di avvocato che aveva prodotto un reddito inferiore alla soglia di euro 5000,00 ex art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con L. n. 326/2003), la Suprema Corte, nel cassare la sentenza del giudice di merito che aveva escluso tale obbligo proprio ed unicamente in ragione del mancato superamento di tale soglia, ha affermato la irrilevanza di tale criterio ai fini in questione, atteso che “nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitudine.

Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno.

Pertanto, una volta chiarito che il requisito dell'abitudine dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo le presunzioni ricavabili ad es. dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitudine (cfr., in tal senso, Cass. n. 4419/2021; Cass. n. 7227/2021).

Tanto premesso, nel caso in esame è pacifico, in quanto risultante dalla documentazione contabile versata in atti dall'Inps, non oggetto di specifica contestazione da parte attrice, che la ricorrente abbia dichiarato, per l'anno 2010, un reddito imponibile ben superiore alla soglia dei 5000,00 euro (cfr. dichiarazione dei redditi in atti dalla quale emerge reddito imponibile pari ad euro 12400,00) per cui la questione di recente affrontata dalla Suprema Corte non viene in rilievo nella fattispecie oggetto del presente giudizio.



Va, invece, ribadito che lo svolgimento di attività professionale in forma anche solo occasionale, laddove determini la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5000,00, fissata dall'art. 44 d.l. n. 269/2003, comporta l'obbligo di iscrizione del libero professionista alla Gestione separata. Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, dovendosi ritenere invece fondata l'iscrizione d'ufficio della ricorrente nella gestione separata.

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite stante la controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese di lite.

Santa Maria Capua Vetere, 16 giugno 2022

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni

